

Between prison and university. Discipline intersections to conjugate pedagogical penitentiary training

Tra carcere e università. Intersezioni disciplinari per coniugare la formazione pedagogica penitenziaria

Marco Brancucci^a,

^a *Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*, marcobranko@libero.it

Abstract

Trying to let prison and university come closer one each other, as two professional worlds, passing through the training of future educators and educationalists, this essay aims to combine discipline intersections for pedagogical curriculum open to penitentiary contexts, even in the light of the legislative change started by the so-called "Law Iori".

Keywords: penitentiary pedagogy; prison; educational professions.

Abstract

Nell'intento di avvicinare due mondi professionali, carcere e università, passando attraverso la formazione di futuri educatori e pedagogisti, questo saggio si propone di coniugare intersezioni disciplinari per curricula pedagogici aperti al penitenziario, anche alla luce del cambiamento normativo avviato a partire dalla cosiddetta proposta contenuta nella "Legge Iori".

Parole chiave: pedagogia penitenziaria; carcere; professioni educative.

1. Introduzione

Gli studenti dei corsi di laurea afferenti alla classe nazionale delle Scienze dell'Educazione (L19) e ai corsi di laurea magistrali propedeutici all'accesso alla filiera delle professioni educative, si pongono di frequente l'interrogativo se sia possibile lavorare e vivere di educazione in carcere. L'ho potuto testare di persona, potendo rispondere loro affermativamente, data l'esperienza di educatore penitenziario minorile temporaneamente prestato alla comunità accademica nel percorso dottorale di ricerca nel triennio 2014-17, che ha dato origine alle riflessioni che seguono. Difatti, secondo un modello educativo definibile come locale, per cui il lavoro educativo è legittimamente presente e rispondente a tutti i settori della vita della collettività, l'educazione nei servizi giudiziari e penitenziari, ricade a pieno titolo nella macrocategoria degli ambiti di intervento educativo e pedagogico attenti alle molteplici e sfaccettate dimensioni dell'esperienza umana (Mancaniello, 2011; Orefice, 2010). Si apre così al coinvolgimento attivo dei pratici della rieducazione penitenziaria nei processi di costruzione dell'identità professionale da cui l'università non può esimersi (Fabbri & Rossi, 2008), tanto da offrire spazi di confronto con le rappresentanze di agenzie e istituzioni chiamate in causa a restituire uno spaccato del mondo del lavoro.

2. La ricerca di lavoro educativo: pubblico o privato?

Come diventare educatori di professione in carcere? È indispensabile svolgere il tirocinio curriculare in un istituto penitenziario convenzionato? O partire dal volontariato in carcere? O mediante cooperative sociali che selezionano educatori? Agli occhi degli studenti non è così scontata l'equazione tra la natura pubblica dell'istituzione-carcere di Stato, e la procedura di selezione altrettanto pubblica del personale mediante concorsi su scala nazionale che, nel caso degli educatori penitenziari, non sono poi così frequenti nel tempo. Tanto da spiegare la carenza cronicizzante di unità di personale educativo, registrata soprattutto nelle carceri per adulti (Antigone, 2017), specie se paragonata al numero sproporzionato delle decine di migliaia di detenuti di cui occuparsi in termini di rieducazione. Al 30 novembre 2016, secondo le rilevazioni statistiche mensili delle strutture penitenziarie del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), risultavano solo 894 Funzionari di professionalità giuridico-pedagogica area III, "educatori", con un divario del 35,03% rispetto ai 1376 previsti dall'organico nazionale.

Diversa, invece, la forza numerica del personale educativo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC): in totale sul territorio nazionale, a gennaio 2017 c'erano circa 360 unità effettive rispetto alle 417 delle ultime dotazioni organiche previste nel 2015 (Ministero della Giustizia, 2017), ripartite rispettivamente tra Funzionari di Professionalità Pedagogica e Assistenti di Area Pedagogica, coi secondi gerarchicamente subalterni ai primi per appartenenza ad area funzionale inferiore. Ciononostante, l'ultimo concorso pubblico indetto dall'allora Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM) a giugno 2007 (Decreto DGM n. 18791/2007), con soli 80 posti disponibili ripartiti a macchia di leopardo sul territorio nazionale, con vincitori e idonei assunti in differenti tornate (2010, 2014 e 2017), solo in parte ha potuto rinverdire le fila degli educatori prima di allora immessi in ruolo nel lontano biennio 1992-94.

3. Dalla parte degli studenti: avvicinare carcere e università

Perché raccontare agli studenti in formazione modalità e tempi di accesso nell'organico professionale dello Stato, frutto anche della fortuita combinazione di trovarsi al momento giusto con in tasca il giusto titolo di studio richiesto, oggi giorno corrispondente quanto meno a laurea triennale? Serve a evidenziare l'esigenza di specializzazione del bagaglio formativo nel percorso di studi prescelto, tanto più specialistico e particolareggiato appare lo sbocco occupazionale al quale si ambisce, magari già di per sé numericamente circoscritto in termini di posti disponibili e, dunque, esposto a maggiore competizione nelle fasi di accesso. Si è nel campo di quelle "professioni, educative e formative di helping professions, la cui praticabilità non può avvenire altrove se non prevalentemente o esclusivamente nei contesti della Pubblica Amministrazione: i docenti nelle scuole, i medici e gli infermieri negli ospedali, gli educatori nelle carceri" (Brancucci, 2017, p. 6).

È bene evitare, pertanto, il rischio collaterale di rimandare ai discenti una non esaustiva rappresentazione del panorama delle declinazioni delle professioni educative, fatta di sbocchi professionali e contesti educativi altri e diversi dal carcere, più ricettivi e immediati a livello occupazionale, ossia che offrano periodiche opportunità di impiego, con maggiore turn-over, nel privato sociale più che nel pubblico. Ben accette, quindi, le esperienze accademiche che valorizzano la formazione degli educatori in carcere e fanno venir fuori la categoria da "una zona considerata 'in ombra', poco visibile alla cittadinanza e agli organi del governo locale e nazionale con il rischio di essere dimenticata" (Benelli & Mancaniello, 2014, p. 10), nonostante gli educatori contribuiscano a far funzionare gli ingranaggi degli istituti di pena.

Ne consegue, pertanto, l'accortezza di riflettere sui contenuti formativi curriculari accademici, al fine di ottimizzare le probabilità di un matching positivo tra domanda e offerta di lavoro educativo. A tale proposito, è incoraggiante che l'ultimo concorso per educatori penitenziari minorili è stato finora l'unico nella storia moderna della Giustizia in cui fosse richiesto il possesso di titoli di studio appartenenti esclusivamente alle classi delle Scienze dell'Educazione allora esistenti. Fu una precisa volontà del DGM di puntare a monte sulla formazione ad hoc richiesta per lavorare nel mondo minorile, di per sé specificatamente connotato e diversificato rispetto ai contesti penitenziari adulti. Una scelta di parte illuminata se messa a confronto col concorso DAP per la selezione di omologhe figure educative professionali a parità di ruolo, area funzionale, posizione economica, come illustrato in Figura 1 (Brancucci, 2018).

DGM		DAP	
Funzionario di Professionalità Pedagogica Ultimo reclutamento 2007 (80 posti disponibili)		Funzionario di Professionalità Giuridico-Pedagogica Ultimo reclutamento 2004 (397 posti disponibili)	
Conoscenza	Titoli Elettivi	Conoscenza	Titoli Elettivi
<i>Generale</i>	<i>Laurea triennale</i>	<i>Giurisprudenza</i>	<i>Laurea Specialistica</i>
Preselezione mediante quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte e orali	Scienze dell'Educazione e della Formazione	Procedura Penale Sistema e Ordinamento Penitenziario Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Criminologia	Scienze Pedagogiche Scienze dell'Educazione degli Adulti e Formazione Continua

<i>Giurisprudenza</i> Prova scritta e orale su legislazione minorile, nozioni di diritto e di procedura penale minorile prova orale su elementi di diritto costituzionale ed amministrativo			Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi Scienze della Comunicazione Sociale e Istituzionale
<i>Pedagogia</i> Prova scritta e orale su pedagogia del trattamento e della devianza minorile prova orale su pedagogia interculturale	<i>Laurea Specialistica</i> Scienze dell' Educazione degli Adulti e Formazione Continua Scienze Pedagogiche	<i>Pedagogia</i> Pedagogia del Trattamento Penitenziario Pedagogia Generale Pedagogia Sociale	<i>Laurea</i> Legge Letteratura Scienze Politiche Pedagogia o Equipollenti
<i>Psicologia</i> Prova orale su elementi di psicologia dello sviluppo e della devianza		<i>Psicologia & Sociologia</i> Psicologia Penitenziaria Sociologia Penitenziaria Psicologia del Disadattamento Scienze dell'Organizzazione	
<i>Lingua Straniera</i> Prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo	<i>Laurea</i> Pedagogia o Equipollenti	<i>Lingua Straniera</i> Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo	<i>Diploma Universitario</i> Assistente Sociale Educatore
<i>Informatica</i> Prova orale di accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche		<i>Informatica</i> Applicazioni e dispositivi	

Figura 1. Conoscenze disciplinari e titoli elettivi per il reclutamento di funzionari giuridico-pedagogici (Decreto DAP 21 novembre 2003; Decreto DGM n. 18791/2007).

La formazione degli educatori da collocare nella Pubblica Amministrazione (PA), anzitutto, non dovrebbe essere carente sul piano della Scienza delle Organizzazioni, “per

progettare, sperimentare, attuare nuove metodologie e strategie di decisione-programmazione-coordinamento del lavoro all'interno di tutti gli enti sia privati che pubblici, amministrazione penitenziaria in primis” (Muschitiello, 2010, p. 96). Infatti, per non sentirsi del tutto avulsi dal contesto in cui si è calati quotidianamente, “se scopo della pedagogia penitenziaria è fornire agli educatori gli strumenti utili per dar vita ad un processo di educazione e rieducazione realmente efficaci nei confronti dei soggetti detenuti loro affidati, tale processo non può esimersi dal conoscere quelle che sono le possibilità oltre che la ratio delle scelte organizzative della amministrazione penitenziaria” (ivi, p. 95). Implementare i bisogni formativi in chiave organizzativa dei funzionari (giuridico-)pedagogici, del resto, apporta sensibili modifiche a livello di funzionamento e di risultati attesi dell'area tecnico-educativa che è quella propria dell'intervento di ciascun singolo educatore da cui ci si attende l'apprendimento di specifiche competenze (Bortolotto, 2002), dalla natura quanto meno magistrale. Infatti, dice Calaprice (2010), “anche se a livello di Ministero della Giustizia la figura addetta al trattamento educativo delle carceri viene chiamata educatore, in realtà a livello di competenze richieste questa figura si identifica con quella di un professionista con laurea magistrale e quindi con competenze appartenenti al settimo e ottavo livello QEQ [Quadro Europeo delle Qualifiche, *nda*]” (p. 266).

4. Intersezioni disciplinari per curricula pedagogici aperti al penitenziario

Gli educatori e/o pedagogisti in formazione, perciò, dovrebbero integrare la formazione pedagogica ed andragogica con discipline “atipiche”, di contesto, rispetto al consueto framework didattico, ad integrazione di conoscenze disciplinari pedagogiche, sociologiche, criminologiche e psicologiche di base:

- *diritto amministrativo*, imprescindibile se si auspica di far parte del novero del personale amministrativo delle carceri di Stato;
- *diritto costituzionale*, considerato che la rieducazione è il fine primario a cui deve tendere la pena, così come riconosciuto dall'art. 27 comma 3 della Costituzione italiana (1948), e che i detenuti, giovani o adulti che siano, restano portatori degli stessi diritti al pari dei cittadini comuni, ancor più se si considera, come suggerisce Torlone (2016), quel “*credito educativo* che la popolazione dei ristretti vanta rispetto alla società civile” (p. XI), ritenuta corresponsabile dei loro deficit in tema di istruzione, formazione ed educazione tout court;
- *diritto penitenziario*, funzionale a mettere a fuoco la cornice normativa entro i cui vincoli si dipana l'azione dei funzionari (giuridico-)pedagogici, mossi dal mandato deontologico di garantire a tutti i detenuti pari opportunità d'accesso ai benefici di legge;
- *legislazione minorile*, in duplice chiave civile e penale, poiché si ha a che fare con minori dai trascorsi turbolenti in seno alla famiglia o alla società, oggetto di provvedimenti di tutela civile da parte dei Tribunali per i Minorenni (TM); o a rischio o ad evidenza di devianza/delinquenza conclamata, già attinti da provvedimenti penali di applicazione di misure cautelari di afflittività crescente, o in esecuzione di pene detentive già divenute definitive, o beneficiari della sospensione del processo penale a loro carico e sottoposizione ad una Messa alla Prova (MAP). Quest'ultimo beneficio, ad esempio, ben inserito nell'impianto del processo penale minorile (D.P.R. n. 448/1988) dai risvolti pedagogici rilevanti, merita approfondimenti tecnici (ratio giuridica, genesi processuale, formulazione e realizzazione operativa di progetti MAP) nella formazione di educatori socio-

pedagogici e pedagogisti: siano essi destinati a operare con minori autori di reato in carcere, o che la presa in carico di potenziali utenti “in prova” avvenga nelle comunità educative che li ospitano, la stragrande maggioranza delle quali, spesso convenzionate su scala regionale con ciascun Centro per la Giustizia Minorile (CGM), appartiene al più vasto circuito del privato sociale.

- Senza poter trascurar di riflettere, poi, come distingue Milani (2004), su “una valutazione finalizzata alla sentenza definitiva e una valutazione pedagogica del progetto, del percorso e dei traguardi raggiunti. [...] L’obiettivo della valutazione pedagogica ed educativa appare più complesso perché riguarda sia il soggetto, sia l’operatività dei servizi, sia i dinamismi messi in atto dall’intervento e la prognosi sul futuro per un totale reinserimento del soggetto nella società” (p. 327). Inoltre, una precisa cognizione di causa in materia di MAP consente agli educatori di inquadrare al suo interno eventuali percorsi di mediazione penale di riconciliazione tra autore e vittima del reato, (Manca, 1998), quale setting dai risvolti anche pedagogici nei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti (Cerrocchi & Cavedoni, 2016). In essi, oltre agli aspetti risarcitori dal punto di vista giuridico e morale, “è altrettanto auspicabile l’affermarsi del significato educativo/responsabilizzante/relazionale con cui l’atto mediatorio coinvolge, senza stigmatizzarlo, l’autore del reato, il quale, specialmente nei casi di adolescenti difficili, spesso per la prima volta ha l’occasione di apprendere (emotivamente e cognitivamente) come e perché ‘mettersi nei panni dell’altro’, riconoscendone le problematiche” (Colla, 2012, p. 1);
- *legislazione concernente la disciplina dell’immigrazione* che regola le condizioni degli stranieri in Italia (D.Lgs. n. 286/1998), inclusi i detenuti di nazionalità extracomunitaria cospicuamente presenti sia negli istituti di pena per adulti¹ sia negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM)² (Ministero della Giustizia, 2018a; 2018b). Tali intersezioni possono configurarsi come approfondimenti degli insegnamenti di pedagogia interculturale, ad espressione di un pluralismo di vedute, senza confinare lo sguardo necessariamente sul mondo dell’infanzia migrante, fenomeno già da tempo esplorato nel nostro Paese (Favaro & Colombo, 1993), ma visto in chiave di prevenzione pedagogica verso gli adolescenti soli e non accompagnati: sovente cooptati e caduti, loro malgrado, nelle maglie di microcriminalità e organizzazioni criminali, o vittime non sempre consapevoli di progetti migratori fallimentari, a cui dedicare comunque attenzione pedagogica in tema di diritti globali di cittadinanza (Santerini, 2017);
- *legislazione in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*, inclusiva di nozioni sulla prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. È un’intersezione solo all’apparenza off-topic negli insegnamenti di medicina di comunità o di igiene, già presenti nei corsi di laurea pedagogici: al cui interno può trovare spazio il know-how sulla presa in carico da parte dei Servizi per le Tossicodipendenze o per le Dipendenze patologiche (Ser.T/ Ser.D) di minori, giovani o adulti autori di reato, spesso in doppio stato di detenzione e tossicofilia/tossicodipendenza; oltre che sui rischi a livello personale e sociale derivanti dall’uso di sostanze, contro la cui illiceità dalle conseguenze finanche penali gli educatori socio-pedagogici possono rendersi promotori di

¹ Al 31 ottobre 2018, sul totale nazionale di 59.803 detenuti presenti negli Istituti Penitenziari per adulti, 20.189 sono stranieri (> 34%).

² Al 15 settembre 2018, sul totale nazionale di 483 detenuti presenti negli Istituti Penali per i Minorenni, 214 sono stranieri (> 44%).

prevenzione sul territorio nelle agenzie educative non formali, informali e formali (es. educatori della Giustizia inviati nelle scuole secondarie).

La ratio delle intersezioni disciplinari proposte, inoltre, consiste nel dare giusto riconoscimento alla duplice natura del bagaglio formativo di conoscenze, sia giuridiche che umanistico-pedagogiche necessarie ai funzionari pedagogici di Giustizia nell'esercizio delle proprie funzioni, e che, perciò, rende necessario formare meglio una figura professionale in grado di rispondere alle aspettative nazionali in materia di qualità dei servizi socio-educativi-assistenziali in area penale, e finanche a quelle dell'Unione Europea circa il riconoscimento di competenze spendibili in linea col QEQ per l'apprendimento permanente (Comunità Europee, 2009). Ciò, per sovvertire un dato di fatto oggettivo, secondo cui "si prevede una professione che integri la funzione giuridica con quella pedagogica, ma non si connota un percorso di formazione universitario che preveda un profilo professionale in uscita con tali competenze integrate" (Benelli & Mancaniello, 2014, p. 3). Cosa che in passato ha finito per giustificare impropriamente l'allargamento dei campi di pertinenza dell'intervento rieducativo in carcere anche a chi proveniva da ambiti di studio tutt'altro che pedagogicamente intesi. Per fortuna, però, fino alla recente approvazione della L. n. 205/2017, commi 594-601 (sull'onda lunga della "proposta di legge Iori"), con l'auspicio di un cambiamento di rotta culturale.

5. Dalla "Legge Iori" alla Pubblica Amministrazione: che s'ha da fare?

Se questa nuova normativa ha suscitato palpabile fibrillazione e senso di rivalse nelle classi di studenti incontrate nel triennio dottorale, come è stata accolta invece nella Pubblica Amministrazione (PA)? La suggestione raccolta nell'ambito della Giustizia Minorile, al di là del richiamo al settore giudiziario tra i diversi ambiti operativi riconosciuti dalla legge (art. 1, co. 594), sembra di tiepida accoglienza, ai limiti del fraintendimento delle sue intenzioni: intesa riduttivamente più come "sanatoria" (alla luce delle modalità d'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico previo superamento di corsi intensivi di formazione da 60 CFU, ovvero sulla scorta di esperienze professionali pertinenti, ed anzianità anagrafica e/o di mansione/funzione esercitata finora art. 1, c. 597-598), che come riconoscimento per educatori e pedagogisti della PA, già laureati in discipline pedagogiche, di poter ambire a ricoprire de plano posizioni organizzative di livello superiore.

Anche i più facili entusiasmi di operatori di area educativa di lungo corso, magari diplomati magistrali, o sprovvisti di titolo di laurea (es. assistenti di area pedagogica), che confidavano nella possibilità di qualificarsi come educatori socio-pedagogici con la speranza di un passaggio all'area funzionale immediatamente superiore prevista, appannaggio dei soli funzionari (giuridico-)pedagogici, sono stati smorzati dalla precisazione che ciò "non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori" (L. n. 205/2017, art. 1 co. 600). Sull'esistenza e sulle esatte finalità della "Legge sulle professioni di educatore socio-pedagogico e pedagogista" pertanto, andrebbe potenziata l'attività d'informazione/formazione rivolta intanto alle organizzazioni sindacali della PA. Nel caso specifico della Giustizia, ciò tornerebbe utile laddove si rimettesse mano alla classificazione del personale, magari per far sì che i titoli di accesso alla professione educativa contemplati dalla L. n. 205/2017, d'ora in avanti siano gli unici parametri a cui doversi ispirare, per collimare coi contenuti professionali previsti dall'ultima

contrattazione integrativa di categoria (CCNI, 2010). Il settore educativo penitenziario minorile è preso a modello anche in questo caso (Figura 2).

<p>Educatore socio-pedagogico e pedagista</p> <p>La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 65/2017.</p> <p>La qualifica di pedagista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.</p>	<p>Funzionario professionalità pedagogica</p> <p>Confluiscono le figure professionali di Educatore C1 e C2</p> <hr/> <p>Contenuti professionali</p> <p>Attività di elevato contenuto tecnico specialistico nel trattamento e nel reinserimento sociale nell'ambito della professionalità pedagogica nei confronti dei minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento penale al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'Ufficio definiti dal Dirigente, comunque caratterizzati dalla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e per l'elevazione del livello culturale. Personale che svolge attività di predisposizione di metodiche di intervento educativo in collaborazione con le altre professionalità coinvolte nell'intervento socio-pedagogico nei confronti dell'utenza minorile. Personale che svolge attività di conoscenza del contesto personale, familiare e sociale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Collaborazione con il responsabile dell'Ufficio per la definizione e realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi nell'ambito di competenza e, ove previsto, attività di direzione dei servizi minorili di piccole e medie dimensioni.</p>
--	--

Figura 2. Contenuti professionali a confronto: “L. n. 205/2017” vs “educatore penitenziario”.

6. Conclusioni

Resta ancora confusione tra i funzionari (giuridico-)pedagogici della Giustizia, inquadrati contrattualmente come educatori de facto, ma dalla ondivaga eterogeneità dei titoli di studio, frutto delle diverse stagioni e annate concorsuali, creando per varie ragioni situazioni di convivenza professionale ai limiti del paradosso. Coesistono infatti funzionari (giuridico-)pedagogici in possesso di titoli di laurea pedagogici anche di livello magistrale, o ad essa equipollente, e dunque pedagogisti in pectore, in posizione però gerarchicamente subordinata ed economicamente più penalizzata rispetto a coloro che hanno avuto accesso alla stessa funzione educativa con titoli di studio d'altra natura ricompresi nella macrofamiglia delle scienze umanistiche, ovvero con diplomi triennali di scuole per educatori o di servizio sociale, riconosciuti idonei illo tempore ai fini di servizio, ma anacronistici rispetto al futuro delle professioni educative ridisegnate dalla XVII legislatura.

Si richiama l'attenzione, così, sul rischio di snaturamento della cifra pedagogica del ruolo dell'educatore in carcere (Benelli & Mancaniello, 2014; Criscenti, 2016), o di cambiamento nella percezione dell'identità professionale (Accordini, Saita & Tramontano, 2015), già solo per la denominazione assunta di Funzionario. È forse un campanello d'allarme della possibile deriva burocrattizzata di tale professione, rispetto a cui gli stessi

“educatori penitenziari”, nella peculiare comunità di pratiche del carcere, dovrebbero apprendere riflessivamente a stare in guardia? Sì, se si vuole restare aderenti alle valenze educative intramurarie (Torlone, 2017), e fedeli alle competenze specifiche utili a progettare interventi rieducativi efficaci (Benelli, 2017), che non possono altro che derivare da una formazione altrettanto specificamente pensata nelle cabine di regia delle Accademie.

Bibliografia

- Accordini, M., Saita, E., & Tramontano, M. (2015). Identità in cambiamento: il ruolo del funzionario della professionalità giuridico pedagogica nelle carceri. *Narrare i gruppi*, 10(3), 253–268.
- Antigone (2017). *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*. <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/> (ver. 21.12.2018).
- Benelli, C. (2017). Training educators working for penitentiary institutions. *Pedagogia Oggi*, XV(2), 385–395.
- Benelli, C., & Mancaniello, M.R. (2014). Professionista dell’educazione penitenziaria vs funzionario giuridico pedagogico: alcune proposte per superare le criticità e sviluppare i potenziali della professionalità educativa in carcere. *Lifelong Lifewide Learning*, 9(23).
- Bortolotto, T. (2002). *L’educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un’innovazione*. Milano: FrancoAngeli.
- Brancucci, M. (2017). Verso una professione possibile, oltre il mito del posto fisso: l’educatore in carcere minorile. *MeTis – Mondi educativi. Temi indagini suggestioni*, VII(1).
- Brancucci, M. (2018). *La formazione dell’educatore penitenziario minorile 2.0. Nuovi scenari di adultizzazione del sistema*. Roma: Aracne.
- Calaprice, S. (ed.). (2010) *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria*. Bari: Giuseppe Laterza.
- CCNI 29 luglio 2010. *Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero di Giustizia*. [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_23_1.page;jsessionid=Ytfc2HJVg1Og980eZHpBkWyN?facetNode_1=1_1\(2010\)&facetNode_2=4_12&facetNode_3=1_1\(201007\)&contentId=CON215425&previousPage=mg_1_23](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_23_1.page;jsessionid=Ytfc2HJVg1Og980eZHpBkWyN?facetNode_1=1_1(2010)&facetNode_2=4_12&facetNode_3=1_1(201007)&contentId=CON215425&previousPage=mg_1_23) (ver. 21.12.2018).
- Comunità Europee (2009). *Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente*. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eq/files/broch_it.pdf (ver. 21.12.2018).
- Cerrocchi, L., & Cavedoni, F. (eds.). (2016). *La cura educativa per il reinserimento sociale di detenuti in Esecuzione Penale Esterna. Tra analisi e messa a punto del setting pedagogico*. Milano: FrancoAngeli.

- Colla, E. (2012). La mediazione, strumento pedagogico dei nostri tempi. *Rivista Scuola IaD*, 5, <http://rivista.scuolaiaad.it/n05-2012/la-mediazione-strumento-pedagogico-dei-nostri-tempi> (ver. 21.12.2018).
- Costituzione della Repubblica Italiana. <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf> (ver. 21.12.2018).
- Criscenti, A. (2016). Stati Generali dell'esecuzione penale: fuori le competenze pedagogiche e le professionalità educative. *Formazione, Lavoro, Persona*, 17, 8–15.
- Decreto Capo Dipartimento Giustizia Minorile 20 giugno 2007, n. 18791. *Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 80 posti di educatore nell'area funzionale C, posizione economica C1, nel ruolo del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile*. [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1\(2007\)&facetNode_2=1_1\(200706\)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC51794](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2007)&facetNode_2=1_1(200706)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC51794) (ver. 21.12.2018).
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*. <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:1988-09-22;448!vig=> (ver. 04.08.2018).
- Decreto Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione 21 novembre 2003. *Copertura di 397 posti nell'area C, posizione economica C1, profilo professionale di educatore, mediante concorso pubblico*.
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*.
- Fabbri, L., & Rossi, B. (2008). *Cultura del lavoro e formazione universitaria*. Milano: FrancoAngeli.
- Favaro, G., & Colombo, T. (1993). *I bambini della nostalgia*. Milano: Mondadori.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205. *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg> (ver. 21.12.2018).
- Manca, G. (1998). Pedagogia della riparazione penale. In F. Molinari & A. Amoroso (eds.), *Criminalità minorile e mediazione. Riflessioni pluridisciplinari, esperienze di mediazione e ricerche criminologiche sui minori* (pp. 66-84). Milano: FrancoAngeli.
- Mancaniello, M.R. (2011). Ambiti e servizi di intervento del professionista della Filiera dell'educazione. In P. Orefice, A. Carullo & S. Calaprice (eds.), *Le professioni educative e formative: dalla domanda sociale alla risposta legislativa* (pp. 115-120). Milano: CEDAM.

- Milani, L. (2004). Progetto educativo e «messa alla prova»: una lettura pedagogica delle interazioni intersistemiche per un'intenzionalità educativa. In M.L. De Natale (ed.), *Pedagogisti per la giustizia* (pp. 315-347). Milano: Vita e Pensiero.
- Ministero della Giustizia (2017). Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia.
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/anno_giudiziario_2018_dgmc.pdf (ver. 21.12.2018).
- Ministero della Giustizia (2018a). *Detenuti presenti – aggiornamento al 31 ottobre 2018*.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST149070&previousPage=mg_1_14 (ver. 12.11.2018).
- Ministero della Giustizia (2018b). *I Servizi della giustizia minorile – 15 settembre 2018*.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST140685&previousPage=mg_1_14 (ver. 12.11.2018).
- Muschitiello, A. (2010). Le Teorie Organizzative e l'amministrazione penitenziaria. Un problema di impegni politici e competenze pedagogiche. In S. Calaprice (ed.), *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria* (pp. 95-123). Bari: Giuseppe Laterza.
- Orefice, P. (2010). *Pedagogia Scientifica. Un approccio diverso al cambiamento formativo*. Roma: Editori Riuniti.
- Santerini, M. (2017). *Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale*. Milano: Mondadori.
- Torlone, F. (ed.). (2016). *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*. Firenze: Firenze University Press.
- Torlone, F. (2017). Le valenze educative nell'esecuzione della pena. *Epale Journal on Adult Learning and Continuing Education*, 2, 10–14.